

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale (Ordinanza sulla CRPF)¹

611.015.3

del 18 dicembre 2015 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visti gli articoli 72 capoverso 1 e 72a capoverso 3 dell'ordinanza del 5 aprile 2006² sulle finanze della Confederazione (OFC),

ordina:

Sezione 1: In generale

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i principi dell'attività commerciale della Cassa di risparmio del personale federale (CRPF) e precisa la cerchia degli aventi diritto a un conto.

Art. 2 Scopo

La CRPF contribuisce alla raccolta di fondi della Confederazione e promuove il risparmio del personale federale.

Sezione 2: Relazione di conto

Art. 3 Impiegati aventi diritto a un conto

¹ Hanno diritto a una relazione di conto con la CRPF tutti gli impiegati:

- a. delle unità organizzative dell'Amministrazione federale centrale secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
- b. delle unità organizzative dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA;

RU 2016 27

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 9 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 664).

² RS 611.01

³ RS 172.010.1

- c. dei Servizi del Parlamento secondo la legge del 13 dicembre 2002⁴ sul Parlamento (LParl);
- d. del Tribunale amministrativo federale secondo la legge del 17 giugno 2005⁵ sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
- e. del Tribunale penale federale secondo la legge del 19 marzo 2010⁶ sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP);
- f. del Tribunale federale dei brevetti secondo la legge del 20 marzo 2009⁷ sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB);
- g. del Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005⁸ sul Tribunale federale (LTF);
- h. del Ministero pubblico della Confederazione secondo l'articolo 22 LOAP;
- i. della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione secondo l'articolo 27 capoverso 2 LOAP.

² Non hanno diritto a una relazione di conto con la CRPF secondo il capoverso 1:

- a. le persone che sono in congedo per oltre tre anni;
- b. le persone che al momento della richiesta di apertura di un conto sono impiegate a tempo determinato per meno di tre anni.

³ Se una persona di cui al capoverso 1 dispone di un conto presso la CRPF e decede, il superstita che percepisce una rendita per coniugi o conviventi da una cassa di previdenza aperta della Cassa pensioni della Confederazione (PUBBLICA) ha diritto a una relazione di conto con la CRPF.

⁴ La richiesta di apertura di un conto va presentata dal beneficiario della rendita di cui al capoverso 3 entro il termine stabilito nelle condizioni generali.

Art. 4 Altre persone aventi diritto a un conto

¹ Hanno inoltre diritto a una relazione di conto con la CRPF le seguenti persone:

- a. i magistrati della Confederazione secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1989⁹ concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati;
- b. i giudici ordinari del Tribunale amministrativo federale (art. 5 LTAF¹⁰), del Tribunale penale federale (art. 41 LOAP¹¹) e del Tribunale federale dei brevetti (art. 8 LTFB¹²);

⁴ RS 171.10

⁵ RS 173.32

⁶ RS 173.71

⁷ RS 173.41

⁸ RS 173.110

⁹ RS 172.121

¹⁰ RS 173.32

¹¹ RS 173.71

¹² RS 173.41

- c. il Procuratore generale della Confederazione (art. 9 LOAP), i sostituti procuratori generali della Confederazione (art. 10 LOAP) nonché gli altri procuratori del Ministero pubblico della Confederazione (art. 22 cpv. 2 LOAP);
- d. altre persone sottoposte alla legge del 24 marzo 2000¹³ sul personale federale (LPers) e nominate per la durata della funzione;
- e. i membri delle commissioni extraparlamentari che, secondo decisione istituitiva del Consiglio federale, sono assicurati conformemente al Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007¹⁴ per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC);
- f. i membri del consiglio di amministrazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l’articolo 8 lettera a della legge del 22 giugno 2007¹⁵ sulla vigilanza dei mercati finanziari e del consiglio d’amministrazione dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori secondo l’articolo 29 lettera a della legge del 16 dicembre 2005¹⁶ sui revisori, purché in virtù di questo mandante sussista il diritto a un onorario o il diritto a un’indennità secondo l’articolo 8^{bis} capoverso 3 OLOGA¹⁷.

² Se una persona di cui al capoverso 1 lettere a–e dispone di un conto presso la CRPF e decede, il superstita ha diritto a una relazione di conto con la CRPF se:

- a. nel caso di persone di cui al capoverso 1 lettera a, percepisce da PUBBLICA una rendita per coniugi o conviventi secondo l’ordinanza dell’Assemblea federale del 6 ottobre 1989¹⁸ concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati;
- b. nel caso di persone di cui al capoverso 1 lettere b–e, percepisce una rendita per coniugi o conviventi da una cassa di previdenza aperta di PUBBLICA.

³ La richiesta di apertura di un conto va presentata dal beneficiario della rendita di cui al capoverso 2 entro il termine stabilito nelle condizioni generali.

Art. 5 Beneficiari di rendite e pensioni

¹ Hanno diritto a mantenere la relazione di conto le seguenti persone:

- a. le persone di cui agli articoli 3 capoverso 1 e 4 capoverso 1 lettere b–e che percepiscono una rendita di vecchiaia o di invalidità da una cassa di previdenza aperta o chiusa di PUBBLICA;
- b. i beneficiari di una pensione secondo l’ordinanza dell’Assemblea federale del 6 ottobre 1989¹⁹ concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati.

¹³ RS 172.220.1

¹⁴ RS 172.220.141.1

¹⁵ RS 956.1

¹⁶ RS 221.302

¹⁷ RS 172.010.1

¹⁸ RS 172.121.1

¹⁹ RS 172.121.1

² Se una persona di cui al capoverso 1 dispone di un conto presso la CRPF e decede, il superstita può chiedere una relazione di conto con la CRPF se:

- a. nel caso di persone di cui al capoverso 1 lettera a, percepisce una rendita per coniugi o conviventi da una cassa di previdenza aperta di PUBBLICA;
- b. nel caso di persone di cui al capoverso 1 lettera b, percepisce una rendita per coniugi o conviventi secondo l'ordinanza concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati.

³ La richiesta di apertura di un conto va presentata dal beneficiario della rendita di cui al capoverso 2 entro il termine stabilito nelle condizioni generali.

Art. 6²⁰ Costituzione della relazione di conto

¹ La relazione di conto è costituita con l'approvazione da parte della CRPF della richiesta di apertura di un conto.

² La richiesta deve essere presentata in forma elettronica o cartacea; occorre utilizzare il modulo della CRPF. L'identificazione del mittente e l'integrità della trasmissione devono essere garantite.

Sezione 3: Prestazioni di servizi

Art. 7 Conto, risparmio e pagamenti

¹ La CRPF offre un conto per ogni avente diritto secondo la sezione 2.

² L'offerta di prestazioni di servizi della CRPF comprende esclusivamente il risparmio, lo svolgimento del traffico dei pagamenti e l'utilizzo di una carta di debito.

³ La CRPF non offre altre prestazioni di servizi. In particolare, presso la CRPF non possono essere effettuati né versamenti né prelievi in contanti, essa non concede crediti, non accorda fidejussioni o altre coperture come contratti di garanzia o assunzioni di debiti e non rilascia promesse di pagamento.

Art. 8 Traffico dei pagamenti

Il traffico dei pagamenti comprende i pagamenti su carta e quelli elettronici, effettuati in Svizzera in franchi svizzeri.

Art. 9 Condizioni generali

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) stabilisce nelle condizioni generali le condizioni per beneficiare delle prestazioni di servizi offerte.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 9 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 664).

Art. 10 Depositi

¹ Oltre ai propri averi, il titolare del conto può investire solo averi:

- a. del coniuge;
- b. del partner registrato;
- c. del convivente che secondo le disposizioni di PUBBLICA potrebbe far valere il diritto a una rendita per conviventi; e
- d. dei figli minorenni.

² Gli averi depositati sui conti sono sempre disponibili e possono essere prelevati entro i limiti delle prestazioni di servizi offerte.

Sezione 4: Averì non rivendicati**Art. 11** Definizioni e applicazione del diritto bancario

¹ Per la definizione di «averì non rivendicati» si applica per analogia l'articolo 45 capoverso 1 dell'ordinanza del 30 aprile 2014²¹ sulle banche (OBCR).

² Per la determinazione dell'ultimo contatto si applica per analogia l'articolo 45 capoverso 2 OBCR.

Art. 12 Procedura in caso di averì non rivendicati

¹ In caso di mancata rivendicazione, i diritti del titolare del conto o dei suoi aventi diritto nei confronti della CRPF rimangono impregiudicati.

² La CRPF effettua ricerche per ripristinare il contatto. Se questi sforzi rimangono vani, la CRPF informa la competente autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 13 Costi per la ricerca

¹ In caso di mancata rivendicazione, la CRPF è autorizzata ad addebitare direttamente sul conto i relativi costi per la ricerca.

² Se i costi sostenuti dalla CRPF per la ricerca non sono coperti, la CRPF estingue il conto.

Art. 14 Conservazione dei documenti

In caso di averì non rivendicati, la CRPF custodisce oltre il termine di conservazione previsto dalla legge i documenti concernenti la relazione di conto e le prove delle ricerche effettuate, in originale o in forma elettronica.

²¹ RS 952.02

Sezione 5: Attribuzione dei costi e tassi d'interesse

Art. 15 Attribuzione dei costi

¹ La gestione della CRPF è tale da consentire nel complesso almeno la copertura dei costi.

² La CRPF offre una parte della sua offerta di prestazioni di servizi di cui agli articoli 7 e 8 come offerta di base gratuita.

³ L'AFF stabilisce l'estensione dell'offerta di base nonché una tariffa delle spese per le prestazioni di servizi supplementari. Per la definizione della tariffa delle spese tiene conto dei prezzi di mercato.

Art. 16 Diritto di addebitamento

¹ Independentemente dalla scadenza o dalla valuta, per tutti i suoi crediti che risultano dalle relazioni di conto con i titolari dei conti, la CRPF ha il diritto di addebitare i relativi costi direttamente sul conto del titolare interessato.

² Se i costi per le prestazioni di servizi fornite e le spese sostenute dalla CRPF non vengono coperti e la CRPF ha diffidato invano il titolare del conto, la CRPF estingue il conto.

Art. 17 Determinazione dei tassi d'interesse

¹ I tassi d'interesse in vigore possono essere adeguati e modificati in qualsiasi momento alla situazione del mercato senza preavviso dall'AFF. Le attuali condizioni e informazioni dettagliate sono ottenibili presso la CRPF.

² Per la determinazione dei tassi d'interesse l'AFF utilizza un metodo di calcolo basato su criteri oggettivi. In caso di cambiamento del metodo di calcolo viene chiesto previamente il parere dell'Ufficio federale del personale.

Sezione 6: Applicabilità di altri atti normativi

Art. 18 Osservanza della legislazione in materia di riciclaggio di denaro

¹ Le disposizioni per gli intermediari finanziari secondo la legge del 10 ottobre 1997²² sul riciclaggio di denaro (LRD), l'ordinanza dell'11 novembre 2015²³ sul riciclaggio di denaro e l'ordinanza FINMA del 3 giugno 2015²⁴ sul riciclaggio di denaro si applicano per analogia anche alla CRPF.²⁵

² La CRPF è tenuta in particolare a:

²² RS 955.0

²³ RS 955.01

²⁴ RS 955.033.0

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 9 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 664).

- a. identificare la controparte (art. 3 LRD);
- b. accertare l'avente economicamente diritto (art. 4 LRD);
- c. procedere nuovamente a un'identificazione o a un accertamento dell'avente economicamente diritto (art. 5 LRD);
- d.²⁶ adempiere gli obblighi di diligenza particolari (art. 6 LRD);
- e. documentare le transazioni effettuate e i chiarimenti (art. 7 LRD);
- f. prendere provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD); e
- g.²⁷ adempiere gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (art. 9–10a LRD);
- h.²⁸ ...

³ Se la CRPF adempie gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro secondo il capoverso 2 lettera g, si applica l'esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell'articolo 11 LRD.²⁹

⁴ I titolari dei conti sono tenuti a collaborare all'adempimento degli obblighi di cui alla LRD.

⁵ La CRPF ha il diritto di sciogliere la relazione di conto se i titolari dei conti non assolvono il loro obbligo di collaborare, per quanto l'adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro non si opponga allo scioglimento.

Art. 19 Segreto e protezione dei dati

¹ Il personale della CRPF sottostà al segreto d'ufficio.

² La CRPF e i terzi da essa incaricati secondo l'articolo 60a capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 2005³⁰ sulle finanze della Confederazione sono tenuti a osservare la legislazione svizzera in materia di protezione dei dati e a mantenere il segreto su qualsiasi dato o informazione.

³ La CRPF può comunicare dati personali ad autorità nazionali o estere purché al riguardo esista una base legale secondo il diritto svizzero in materia di protezione dei dati o un corrispondente accordo internazionale.

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 9 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 664).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 9 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 664).

²⁸ Abrogata dal n. I dell'O del DFF del 9 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 664).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 9 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 664).

³⁰ RS 611.0

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni transitorie

¹ I titolari dei conti che prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza percepivano una rendita da una cassa di previdenza di un'unità organizzativa affiliata presso PUBBLICA e continueranno a percepirla hanno il diritto a mantenere la relazione di conto.

² I seguenti titolari dei conti hanno il diritto a mantenere la relazione di conto:

- a. i coniugi e i partner registrati che percepiscono una rendita per coniugi da una cassa di previdenza di un'unità organizzativa affiliata o da una cassa di previdenza chiusa di PUBBLICA;
- b. i conviventi che percepiscono una rendita per conviventi da una cassa di previdenza di un'unità organizzativa affiliata o da una cassa di previdenza chiusa di PUBBLICA.

³ e ⁴ ...³¹

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.

³¹ Abrogati dal n. I dell'O del DFF del 9 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 664).